DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

# Art. 37

## Ruolo nazionale dei periti assicurativi

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295

Versione in vigore dal 30 ottobre 1993, tuttora in vigore · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative |
| Estremi | Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-330-1993/art-37-ruolo-nazionale-dei-periti-assicurativi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it